



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore TINA ANDREA

Nella seduta del 17/07/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata di due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, conclusi con l'intermediario resistente nel luglio 2007 e nel novembre 2008, con reclamo del 31.07.2013 il ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e accessorie e del premio assicurativo.

Insoddisfatto del riscontro ricevuto dall'intermediario, il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso dell'importo complessivo di Euro 3.807,95, oltre interessi al tasso legale, nonché il versamento di parte del rimborso dovuto alla società che lo ha assistito nella presentazione del ricorso.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- il primo dei contratti conclusi dal ricorrente si è estinto a novembre del 2008 e, dunque, non rientra nella competenza temporale dell'ABF;
- il secondo contratto è stato concluso nel novembre del 2008. Non potendosi dubitare, da un lato, che *“si debba prendere in considerazione la data di sottoscrizione del contratto”* e, dall'altro, che il ricorso si fonda su vizi genetici del rapporto (*rectius*: l'invalidità di talune previsioni contrattuali) ne consegue l'improcedibilità del ricorso;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- diversamente, se si contesta solo il conteggio di anticipata estinzione il ricorso andrà rigettato in quanto il conteggio è stato elaborato in base a previsioni contrattuali liberamente accettate e non contestate;
- l'orientamento dei collegi ABF in punto di restituzione di oneri e spese non maturate si fonda, errando, sul richiamo all'art.125-sexies del tub quando invece va applicato solo ed esclusivamente l'art. 125 tub (ovvero la disposizione che è stata sostituita dall'art.125-sexies tub). La questione non è di poco conto perché l'intermediario ha quantificato il residuo debito nel rispetto dell'art. 125 tub e 3 DM 8 luglio 1992;
- la norma di fonte primaria richiama un concetto di pura equità, non definito, ed in quanto tale non chiaramente applicabile in assenza di disposizioni attuative. L'attuazione della disposizione di fonte primaria è stata appunto delegata al CICR, con il compito di determinare le modalità anche tecniche per quantificare la riduzione del corrispettivo del credito. La disposizione attuativa è contenuta nell'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, applicabile *ratione temporis* al caso di specie;
- risulta quindi palesemente errato ed ingiusto il richiamo al nuovo art. 125 sexies, t.u.b. in quanto il legislatore ha voluto introdurre solo con tale articolo un concetto di pura equità, eliminando il riferimento alle disposizioni attuative del CICR. Solo allora la Banca d'Italia ha modificato le Istruzioni in materia di trasparenza precisando che i contratti di cessione del quinto devono specificare la natura, *up front* o *recurring*, degli oneri;
- per quanto concerne la richiesta di restituzione di quanto corrisposto all'agente/mediatore, si segnala che costui percepisce una provvigione per la sua opera che si esaurisce nell'aver messo in relazioni le parti che hanno poi concluso il contratto. Si tratta di un costo da sostenersi *una tantum*. Nel caso di specie, l'agente ha incassato nel 2008 una provvigione di Euro 299,88 per un'attività chiaramente qualificabile e qualificata dal contratto come *up front*;
- per quanto concerne la richiesta di restituzione del premio assicurativo, si evidenzia che lo stesso è stato incassato dalla compagnia assicuratrice.

DIRITTO

In via preliminare, occorre chiarire che la collocazione delle vicende relative al primo contratto di finanziamento (concluso nel luglio 2007 ed estinto anticipatamente nel novembre 2008) non preclude la cognizione dell'ABF. L'evidente collegamento tra i due contratti – l'estinzione del primo contratto è stata, infatti, finanziata con il secondo contratto, con la conseguenza che le condizioni del secondo contratto concluso nel novembre 2008 risentono dei conteggi estintivi del primo – “*consente di conoscere la complessiva questione dedotta nel ricorso introduttiva della presente controversia*” (Collegio di Roma, decisione n. 491/2012). Allo stesso modo non è fondata neppure l'eccezione di incompetenza temporale sollevata dall'intermediario in relazione al secondo contratto, sottoscritto nel novembre 2008 ed estinto anticipatamente nel settembre 2011. Questo Collegio ha già avuto modo di chiarire in più occasioni che, nel caso di richiesta di rimborso di oneri connessi all'estinzione anticipata di un finanziamento, il ricorrente fa valere una pretesa legata all'esecuzione e all'estinzione del contratto, non alla conclusione o a vizi genetici dello stesso, ed è alla data di estinzione (avvenuta nel settembre 2011) che si deve, quindi, far capo per determinare la competenza di questo Collegio (v. per tutte Collegio di Milano, decisione n. 6627/2013).

Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l'art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 prevede che “//



consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo *“l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”*). In particolare, la contestazione dell'intermediario resistente in merito all'applicazione del vigente art. 125-sexies TUB è priva di alcun rilievo. Anche il previgente art. 125 TUB, richiamato dall'intermediario resistente, riconosceva chiaramente il diritto del cliente *“ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito”*; ne consegue che, come più volte ribadito da questo Collegio, in assenza di una chiara e precisa distinzione tra costi esauriti all'atto della stipulazione del contratto e costi oggetto di maturazione nel tempo, l'*“equa riduzione del costo complessivo del credito”* non può che essere operata secondo il criterio residuale *pro rata temporis* fatto proprio dal consolidato orientamento di questo Collegio.

In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo – oltre l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le *'Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'*), in base al quale *“Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato”* – l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui *“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”*. Benché tale ultima norma non fosse in vigore all'epoca dei fatti di cui è causa (art. 56 Reg. ISVAP n. 35/2010), rappresenta, tuttavia, un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata. Tale orientamento è stato, infine, confermato dall'art. 22, comma 15-*quater*, del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui *“Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione*



degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”.

In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d'Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: *“onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione”* (Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011).

Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* – del tutto mancante nel caso in esame – l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

In particolare, nel caso in esame, le commissioni oggetto di contestazione ammontano per il primo contratto a Euro 672,84 (commissioni intermediario finanziario), Euro 437,88 (commissioni agente), e Euro 819,71 (costi assicurativi), per un importo complessivo di Euro 1.930,43; per il secondo contratto a Euro 517,70 (commissioni intermediario finanziario), Euro 299,88 (commissioni agente), Euro 974,61 (commissioni finanziaria) e Euro 1.068,05 (costi assicurativi) per un importo complessivo di Euro 2.860,24.

Di conseguenza, considerato il numero di rate residue (44 su 60 per il primo contratto; 50 su 84 per il secondo contratto), in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile al ricorrente ammonterebbe a complessivi Euro 1.415,65 (=44/60 * 1.930,43), per il primo contratto, e Euro 1.702,52 (=50/84 * 2.860,24) per il secondo contratto, per un importo complessivo pari, quindi, a Euro 3.118,17, cui dedurre le somme già rimborsate dall'intermediario in sede di conteggio estintivo per Euro 209,54, per il primo contratto, e Euro 200,00 per il secondo contratto; per un importo residuo da rimborsare pari a Euro 2.708,63, oltre a interessi al tasso legale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dal reclamo al saldo. Quanto alla richiesta avanzata dal ricorrente in merito alla ripartizione del rimborso ottenuto in favore della società di consulenza che lo ha assistito nella presentazione del ricorso, la domanda non può essere accolta in quanto palesemente sottratta alla competenza dell'Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.708,63, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA